

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti
Titolo I - Giudice

Art. 43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato

1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato, secondo le leggi di ordinamento giudiziario.
2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'[articolo 11](#).